

*L'Assessore
Torino, 11 luglio 2023*

Al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte
Stefano Allasia

Al Consigliere regionale del Piemonte
dr. Maurizio Marelo
Partito Democratico

Oggetto: Risposta Interrogazione a Risposta Immediata n.1482 del Consigliere Maurizio MARELLO - Calamità naturale 6 luglio 2023.

Sulla base di dati forniti da Arpa Piemonte è emerso che, giovedì 6 luglio 2023, il Piemonte si è trovato ai confini delle aree di influenza di due strutture meteorologiche: un'alta pressione di matrice africana presente sul bacino del Mediterraneo e una profonda bassa pressione presente tra Islanda e Isole Britanniche.

Tale configurazione meteorologica ha causato l'innescò di una supercella temporalesca che ha interessato la parte centro-meridionale della regione.

I fenomeni temporaleschi hanno interessato, nel pomeriggio, il Torinese, l'Astigiano, Cuneese e Alessandrino dove sono stati registrati massimi orari di 43.5 mm ad Alba (CN), 42.3 mm a Santena (TO) e 31.4 mm a Roccaverano (AT).

Tali fenomeni temporaleschi sono stati caratterizzati, nell'Astigiano e nel Cuneese, da raffiche di vento localmente forti e da un'intensa attività grandinigena di notevoli dimensioni (diametro superiore a 2 cm) che ha determinato le maggiori criticità.

Durante l'evento temporalesco la velocità del vento è risultata particolarmente elevata nell'Albese dove in due stazioni di rilevamento di Arpa Piemonte, Alba e Baldissero d'Alba, sono stati misurati valori record di raffica di vento. Ad Alba la massima raffica pari a 76 km/h, definita burrasca forte secondo la scala Beaufort, è risultata la più elevata insieme a quella del 22 giugno 2011; a Baldissero d'Alba la massima raffica di 63 km/h, definita burrasca, si posiziona al secondo posto dopo i 69.8 km/h registrati l'11 luglio 2010.

Dai primi sopralluoghi effettuati dai funzionari del Settore regionale A1711C si riscontrano gravi danni alle coltivazioni: principalmente vite e nocciolo, ma anche su altri fruttiferi e cereali. A seconda dell'areale colpito i danni possono arrivare anche all'80 – 90% in relazione alla produzione persa. Sui nocciolati e vigneti, inoltre, si sono riscontrati danni anche a carico delle piante. Tali danni, al momento non ancora valutabili con certezza, potrebbero compromettere la produttività anche negli anni successivi.

In alcuni Comuni poi, si sono registrati danni anche a carico delle strutture aziendali (coperture, pannelli fotovoltaici, ecc.).

*L'Assessore
Torino, 11 luglio 2023*

Domenica 9 luglio u.s. il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa, hanno convocato una riunione in Comune a Cortemilia (CN), uno dei più colpiti dalla calamità. Al loro fianco il sindaco Roberto Bodrito, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, con il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il presidente dell'Unione montana Alta Langa Davide Carlo Falletto, il presidente dell'Associazione Sindaci del Roero Silvio Artusio Comba e il presidente dell'Unione montana Langa Astigiana Marco Listello; raggiunto telefonicamente anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale aveva già ricevuto dal presidente Cirio una prima ricognizione delle aree interessate dai danni, ha garantito la massima vicinanza del Governo per sostenere famiglie e imprenditori.

Le procedure da seguire in caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, previste per l'accesso alle provvidenze, sono contenute nella normativa che regola il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

La Giunta regionale ha tempo 60 giorni dalla fine dell'evento, prolungabili a 90 in caso di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla Giunta stessa, per deliberare la delimitazione delle zone danneggiate e la quantificazione dei danni al comparto agricolo. Questo impone il rispetto di tutti gli altri termini temporali stabiliti dalla LR 63/1978, LR 1/2019 nonché dalla D.G.R. n. 25-4316 del 05 dicembre 2016 "Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche"

In particolare, l'evento atmosferico e i danni che ha causato devono essere prontamente segnalati entro i 10 giorni successivi alla cessazione dell'evento stesso (termine ordinario), al fine di consentire agli uffici regionali di valutare correttamente il rapporto causa-effetto riferito ai danni e all'evento che li ha provocati.

Ai fini dell'accertamento dei danni conseguenti occorre che le segnalazioni siano trasmesse secondo le seguenti prescrizioni:

1. per i danni alle produzioni e alle strutture aziendali, i comuni colpiti ricevono le segnalazioni di danno e comunicano al Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura la zona interessata dall'evento, la calamità naturale o l'evento eccezionale avvenuto, nonché la stima dei danni subiti dalle aziende agricole ricadenti nel territorio comunale;

2. per i danni alle infrastrutture:

- nel caso le infrastrutture siano connesse alle attività agricole rurali, escluse quelle irrigue, i gestori delle stesse o i comuni, segnalano al Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura, i dati afferenti l'infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l'evento eccezionale avvenuto;

- nel caso i danni interessino le infrastrutture irrigue, i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/99 e dalla LR 1/2019 ovvero gli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale ovvero i consorzi di bonifica segnalano i dati relativi l'infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l'evento eccezionale avvenuto, nei termini fissati al punto precedente.

L'Assessore
Torino, 11 luglio 2023

La Regione predisposta la deliberazione che perimetra le zone e/o individua le singole infrastrutture danneggiate, provvede all'invio della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali insieme ai dati meteorologici a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento avverso. Il Ministero redige la declaratoria di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento e la pubblica, sotto forma di decreto ministeriale, sulla Gazzetta ufficiale.

Possono presentare domanda di aiuto:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., ivi comprese le cooperative e le organizzazioni dei produttori riconosciute, che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole presso le province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito danni superiori al 30 % della produzione lorda vendibile;

- gli enti gestori delle infrastrutture connesse all'attività agricola od in mancanza di tali soggetti i comuni di riferimento.

Le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate unicamente dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della LR 21/1999 e della LR 1/2019, dagli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale o dai consorzi di bonifica.

Le domande di aiuto devono essere inoltrate per via telematica entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alla Direzione Agricoltura.

L'istruttoria sarà effettuata:

- nel caso di danni a produzioni e alle strutture non assicurabili, dal Settore attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche della Direzione Agricoltura;

- nel caso di interventi di ripristino delle infrastrutture dal Settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura della Direzione Agricoltura.

Il decreto ministeriale di riconoscimento non comporta automatico stanziamento di fondi.

E' necessario evidenziare che l'art. 1 comma 3, lettera b) del Dlgs 102/2004 prevede il divieto di attivare interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole per danni a produzioni, strutture e impianti produttivi inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (in quanto danni assicurabili con la polizza agevolata) a meno di chiedere ed ottenere una specifica deroga alla norma nazionale sopra citata (così come fatto con le gelate 2021 e la siccità 2022).

La nuova programmazione della Politica Agricola Europea 2023-2027 (PAC) ha attivato, in continuità con le programmazioni precedenti, specifici strumenti per la gestione e dei rischi agricoli per la prevenzione dei danni causati alle produzioni agricole da calamità naturali di tipo biotico (fitopatie, epizoozie) o abiotico (avversità catastrofali individuate in: gelo, siccità e alluvione) e avversità di frequenza quali eccesso di neve o di pioggia, grandine e venti forti).

*L'Assessore
Torino, 11 luglio 2023*

Gli strumenti preventivi di gestione del rischio attivati dalla PAC si distinguono in:

A) interventi di difesa passiva gestiti direttamente dal MASAF con la collaborazione di AGEA ed ISMEA quali:

SRF01 - assicurazioni agevolate (aiuti fino al 70% della spesa ammissibile per il pagamento dei premi pagati dagli agricoltori). La stipula polizze agevolate può essere effettuata dal singolo agricoltore o con l'assistenza dei consorzi di difesa operanti sul territorio nazionale ed in Piemonte;

SRF02 - fondi mutualità danni (aiuti fino al 70% della spesa ammissibile per il pagamento delle quote di partecipazione del socio + aiuti per la costituzione del fondo);

SRF03 – fondi mutualità reddito (aiuti fino al 70% della spesa ammissibile per il pagamento delle quote di partecipazione del socio + aiuti per la costituzione del fondo);

SRF04 – fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali (AgriCat). Questo fondo garantisce un indennizzo sui costi di produzione (10-15%) a tutti gli agricoltori che operano sul territorio nazionale che percepiscono aiuti diretti per la copertura delle sole avversità catastrofali (gelo, siccità e alluvione).

B) interventi di difesa attiva gestiti da Regione Piemonte attraverso la Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA:

SRD06 – investimenti per la prevenzione del potenziale produttivo agricolo.

Gli interventi di supporto agli investimenti sono gestiti a bando ed erogano aiuti (fino al 50-80% della spesa ammissibile) per progetti di investimento per la realizzazione di reti antigrandine, impianti antigelo e reti anti-insetto.

Lo stanziamento previsto per il Piemonte è di 12 Meuro.